

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-863 del 22/02/2019
Oggetto	CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.41/2001 IN COMUNE DI RIMINI (RN). RICHIEDENTE: SOC. HIDRODEPUR S.P.A. - PROCEDIMENTO RN18A0023.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-885 del 20/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.41/2001 IN COMUNE DI RIMINI (RN). RICHIEDENTE: SOC. HIDRODEPUR S.P.A. - **PROCEDIMENTO RN18A0023.**

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”*;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *“Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”*;
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 *“Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”*;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *“Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 *“Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”*;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *“Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021”*) e n. 2067/2015 *“Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame*

dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021”;

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 *“Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;*
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini.

PREMESSO:

- che il Sig. Franzosi Ernesto Flavio, legale rappresentante della Soc. Idrodepur S.p.A. (C.F./P.IVA 02122450162) con sede in Comune di Fornovo San Giovanni (BG), ha presentato in data 08/08/2018, registrata al prot. Arpae PGRN/2018/7768 in pari data, istanza di concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee da pozzo esistente ad uso *“industriale”* per la sede operativa in loc. San Vito, Via Emilia Vecchia n. 87/D, del Comune di Rimini - **Procedimento RN18A0023**;
- che la Soc. Idrodepur S.p.A. esercita la propria attività in locazione con contratto stipulato in data 08/05/2013 con la Soc. Fabbri Fabio e C. s.a.s.;
- che in data 23/11/2018 con prot. PGRN/2018/11165 la Soc. Idrodepur S.p.A. ha presentato le integrazioni richieste con nota di prot. PGRN/2018/7905 del 10/08/2018;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- il prelievo verrà esercitato mediante un pozzo esistente, già autorizzato con atto dirigenziale n. 5088 del 18/04/2012, avente una profondità di 30,00 m. dal piano di campagna e diametro di 125 mm. ubicato in Comune di Rimini (RN) su area di proprietà della Soc. Fabbri Fabio e C. s.a.s. distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 40 particella 614;
- la portata massima richiesta è di 2,0 l/s;
- la quantità d'acqua richiesta è di complessivi 4.000 m³/annui;
- la risorsa richiesta viene utilizzata ad uso *“industriale”*;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO:

- che la domanda di concessione è stata pubblicata sul BURER n. 390 del 12/12/2018 senza che nei successivi 30 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;
- della nota n. 594/2019, assunta al protocollo PG.2019.5298 in data 14/01/2019, con la quale la Provincia di Rimini esprime il proprio parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della Rete Natura 2000 di cui all'art. 1, comma 1 del DPR 20 ottobre 1998 n. 447 e della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è assimilata per la definizione del canone, in base al comma 1 lett. c) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99 e s.m.i., all'uso "industriale";

VALUTATA, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale in quanto:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "Conoide Marecchia – Confinato superiore" (cod. 0590ER-DQ2-CCS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2010-2013 "scarso";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato";
- dati i bassi valori di subsidenza (compresi tra -7,5 e -5,0 mm/anno), la soggiacenza della falda in equilibrio (compresa tra 15 e 10 m.) e il trend piezometrico in aumento (maggiore di +0,1 m.), il corpo idrico, localmente, risulta a "criticità bassa";
- applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, l'impatto del prelievo ricade nell'ambito R (Repulsione), con derivazione compatibile con prescrizioni, secondo quanto specificato all'art. 4 del disciplinare di concessione;

DATO ATTO che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rilascio della concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti;

STABILITO che il canone annuale per l'uso "industriale", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €.2.117,48 (euro duemilacentodiciassette/48) per l'anno 2019;

ACCERTATO CHE IL RICHIEDENTE:

- ha provveduto in data 07/08/2018 al versamento della somma di €. 195,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- ha provveduto in data 14/02/2019 al pagamento del canone relativo all'anno 2019;
- che il richiedente ha provveduto in data 14/02/2019 al versamento della somma di €.2.117,48 (euro duemilacentodiciassette/48) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che l'Azienda concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PGRN/2019/17311 del 01/02/2019 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il

Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 per la durata di anni dieci fino alla data del 31/12/2028, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

1. di rilasciare alla Società Hidrodepur S.p.A. (C.F./P.IVA 02122450162) con sede in Comune di Forno San Giovanni (BG), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Rimini su area distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 40 particella 614 mediante un pozzo esistente della profondità di 30,00 m. dal piano di campagna e del diametro di 125 mm. ad uso "industriale" e di fissare una portata massima pari a 2,0 l/s ed un volume annuo massimo complessivo pari a 4.000 m³;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2028** ai sensi del regolamento regionale n. 41/2001 e della D.G.RER. n.787/2014;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2019 in €2.117,48 (euro duemilacentodiciassette/48) dando conto che tale canone è stato versato in data 14/02/2019. La sospensione dei prelievi eventualmente disposta dall'Amministrazione competente, qualora non superi i tre mesi, non darà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001). Il canone si riferisce all'anno solare e per gli anni successivi al 2019 dovrà essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
5. di stabilire che l'importo del canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 e potrà essere rideterminato in base a successive disposizioni di legge;
6. di fissare in €2.117,48 (euro duemilacentodiciassette/48) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
8. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
9. di stabilire inoltre:

- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
10. di informare che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate agli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata alla Società Hidrodepur S.P.A. (C.F./P.IVA 02122450162) con sede in Comune di Forno San Giovanni (BG) per il prelievo di acque sotterranee ad uso "industriale" in loc. San Vito del Comune di Rimini (RN) - **Procedimento RN18A0023.**

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante un pozzo esistente avente le seguenti caratteristiche:

- diametro interno: 125 mm.;
- profondità: 30,00 m. dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di Rimini (RN), loc. San Vito, su terreno distinto al N.C.T. al foglio 40 particella 614 avente le seguenti coordinate geografiche:
UTM RER: X = 777.393 Y = 887.233;

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso "industriale".

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- potenza della pompa: 1,5 Kw;
- **portata massima complessiva di prelievo: 2,00 l/s;**
- **massimo volume annuo complessivo prelevato: 4.000 m³;**

Il Concessionario dovrà, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;

3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato de pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
6. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente ,che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4 MISURAZIONE DEI PRELIEVI

1. Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi da installare a valle della pompa sulla tubazione principale. In particolare il Concessionario ha l'obbligo di:
 - mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
 - rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
 - comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino;
 - trasmettere annualmente ad Arpaè -S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, il dato del prelievo complessivo effettuato nell'anno precedente;

ART.5 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2028**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART.6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza). Il Concessionario, in quanto ente pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è esentato dal versamento del deposito cauzionale, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, comma 4.

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2028**. Perfezionata l'istanza di rinnovo, il Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il Concessionario che **non intenda rinnovare la concessione** è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.